



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 24/2022 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

Tarsia Cristiano, nato a Napoli il 06/05/1969, C.F. TRSCST69E06F839Q, residente a [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Giusy Bagnale, e Marra Claudia, nata a Napoli il 29.02.1968, C.F. MRRCLD68B69F839U residente a [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Truncellito;

Con domanda depositata ai sensi dell'art. 67 CCII a mezzo dell'OCC avv. Francesca Costantini, Tarsia Cristiano e Marra Claudia hanno presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

La debitoria degli istanti era rappresentata da:

- residuo mutuo ipotecario con UBI BANCA (oggi BPER), contraente Tarsia e Marra garante, di originari € 81.634,43, contratto in data 11.12.2012, con scadenza prima rata l'11.01.2013, per n. 300 rate mensili (25 anni), per l'acquisto dell'immobile [REDACTED]
- residuo mutuo ipotecario con la Banca Popolare di Ancona oggi BNL (contraenti Tarsia e Marra) di originari 304.569,40, con scadenza prima rata il 30.06.2015, per n. 300 rate mensili dell'importo di € 1.420,00 (25 anni) per l'acquisto dell'immobile sito in [REDACTED] alla via [REDACTED]
- residuo mutuo ipotecario con BNL (contraenti Tarsia e Marra) di originari €. 69.000,00, il quale prevedeva il rimborso di una rata mensile di € 375,00 (scadenza 7/2035, 20 anni) per l'acquisto dell'immobile sito in [REDACTED]
- residuo prestito personale "Serenity" chirografario con BNL stipulato nel 2015 (contraenti Tarsia e Marra), di originari € 23.057,64, con rata mensile di € 128,16 per 25 anni per l'acquisto dell'immobile sito in [REDACTED];
- residuo prestito personale con Compass Banca spa (contraente Marra, Tarsia garante) contratto nel 2016, dell'importo di € 19.564,00, importo totale dovuto 30.233,56 con rimborso di n. 84 rate mensili dell'importo di € 358,55;
- residuo Prestito all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti contratto da Tarsia Cristiano nel 2018 dell'importo di € 30.000,00, il quale prevedeva una trattenuta dallo stipendio mensile per € 441,44;



- residuo finanziamento con cessione del quinto dello stipendio contratto da Tarsia Cristiano con IBL Family nel 2019 per l'importo di € 30.290,05 con restituzione di n. 84 rate per € 535,00;
- residuo finanziamento contratto da Tarsia Cristiano con UBI BANCA, oggi BPER nel 2019 di originari € 15.307,54, da restituire in 48 rate mensili di € 371,00;
- contratto di noleggio stipulati da Tarsia Cristiano nel dicembre 2019 stipulava con ALD Automotive;
- residuo prestito personale EUROCQS spa contratto da Marra Claudia in data 12.03.2021, di € 30.000,00 estinguibile mediante cessione di un V dello stipendio mediante 120 rate mensili di € 250,00 ciascuna;
- Debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate per entrambi i coniugi (con la precisazione che la debitoria di Marra Claudia ammonta ad oltre € 90.000,00 a seguito di accertamenti IVA e IRPEF per l'anno 2016).

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dagli istanti, [REDACTED] si basava e contemplava pagamenti costanti mensili contando sugli stipendi personali, ovvero la messa a disposizione di parte delle disponibilità liquide mensili, detratte le somme necessarie per il sostentamento (con una rata mensile di Tarsia Cristiano di € 2.022,80 e di Marra Claudia di € 1.486,24) in modo da ripartire mese per mese, le varie quote di spettanza per ogni creditore indicato.

A seguito di integrazioni richieste da questo Giudice, la proposta presentata dagli istanti, ferma restando la distinzione tra le masse attive e passive, prevedeva:

quanto alla massa passiva di Tarsia Cristiano, il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati, la soddisfazione nella misura del 30% dei creditori chirografari in un arco temporale di 13 anni e 6 mesi;

quanto alla massa passiva di Marra Claudia, il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 61,57% e dei credi chirografari nella misura del 30% in 11 anni e 11 mesi.

Quanto al pagamento dei debiti relativi ai 2 mutui ipotecari Bnl (contratti da entrambi i ricorrenti per l'acquisto dell'immobile sito [REDACTED] e del mutuo Bper (contratto dal Tarsia per l'acquisto dell'immobile sito in [REDACTED] terza datrice di ipoteca Marra poiché proprietaria al 50%) la proposta prevedeva la seguente ripartizione del debito in ragione di un accordo intercorso tra i coniugi, oramai separati, al fine di presentare un piano del consumatore congiunto. Precisamente tale accordo prevedeva la divisione dell'unità immobiliare sita in [REDACTED] in due unità abitative:

-la prima costituita dal 40% dell'unità immobiliare attribuita a Marra, con corrispondente previsione da parte della stessa del pagamento del 40% dell'importo ancora dovuto alla BNL;

-la seconda corrispondente al 60% dell'unità immobiliare attribuita a Tarsia, con corrispondente pagamento da parte del Tarsia 60% dell'importo ancora dovuto alla BNL.



Analoga ripartizione era prevista anche per l'ulteriore finanziamento chirografario contratto con Bnl (prestito Serenity) per l'acquisto dell'immobile.

Il medesimo accordo prevedeva per l'immobile sito in [REDACTED] il trasferimento del 50% di proprietà posseduto da Marra a Tarsia dietro il pagamento integrale del mutuo da parte di quest'ultimo.

Con decreto del 24.12.2022 questo Giudice disponeva la pubblicazione della proposta e del piano e sul sito internet del Tribunale di Napoli nonché la comunicazione, da parte del gestore a tutti i creditori.

Nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione presentavano osservazioni BNL, IBL Family spa (oggi Banca di Sconto spa), Prexta spa (già denominata EUROCQS spa), laddove precisavano il proprio credito l'ADER Molise ed ADER Campania.

In particolare BNL contestava: (i) la sussistenza della "meritevolezza" ex art. 67 CCII in capo ai proponenti, per non essere dimostrato che il sovraindebitamento fosse connesso ed avesse origine a causa alla intervenuta separazione dei coniugi, ma essendo di molto successivo (addirittura successivo al pignoramento immobiliare dalla stessa banca posto in essere del luglio 2019); (ii) la insussistenza della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e la dilazione ultradecennale senza riconoscimento di alcun interesse. Rimarcava, inoltre, la solidarietà passiva nell'obbligazione dei due coniugi, laddove in piano l'obbligazione veniva suddivisa nelle diverse percentuali del 60% (Tarsia) e 40% (Marra).

Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per le osservazioni, riferiva al giudice proponendo le modifiche al piano che riteneva necessarie.

In particolare il Gestore, alla luce delle precisazioni del credito effettuate da ADER, modificava la debitoria privilegiata ed evidenziava l'opportunità di distribuire il debito relativo ai contratti di mutuo ipotecario e del prestito chirografario Serenity con BNL nella misura del 50% essendo i coniugi solidalmente responsabili.

All'udienza del 7.2.2023, gli istanti Marra Claudia e Tarsia Cristiano dichiaravano la volontà di adeguarsi alle modifiche ritenute necessarie dal Gestore.

Entro il termine concesso, gli istanti depositavano in data 6.3.2023 nuovo piano (cui occorre oggi far riferimento quanto all'indicazione della debitoria ed alla tempistica dei pagamenti) che contemplava da un lato le modifiche suggerite dal Gestore con particolare riferimento alla ripartizione nella misura del 50% dei crediti connessi all'acquisto degli immobili siti in [REDACTED] e [REDACTED] e, dall'altro, le precisazioni del credito pervenute successivamente alla comunicazione effettuata ai creditori ex art. 70, comma 1, CCII, (compresa la precisazione operata dalla Giunta Regionale della Campania in data 22.2.2023) con conseguenti ripercussioni sulla composizione e sull'ammontare del passivo di ciascun coniuge, di seguito evidenziato:



TARSIA CRISTIANO

Tabella 3 creditori privilegiati aggiornata (tab 5 integrazione relazione)

1.OCC priv preded.	In prededuzione	9.097,04	100%	9.097,04
1.Avv. Priv.preded.	In prededuzione	5.502,00	100%	5.502,00
1.Totale	In prededuzione	14.599,04		14.599,04
2.Privilegiato	ipotecario	198.934,06	100%	198.934,06
2.Privilegiati	Imposte	11.686,15	100%	11.686,15
2.Privilegiati	inpgi	11.146,15	100%	11.146,15
2.Totaleprivilegiati		221.766,36		221.766,36

Tabella 4 creditori chirografari (tab 6 integrazione relazione)

3.Chirografari	imposte	12.404,67	30%	3721,4
3Chirografari	altri	61.735,34	30%	18.520,6
3.Totale debiti	chirografari	74.140,01		22.242,00
Totale generale	1+2+3	310.505,41		258.607,40

MARRA CLAUDIA

OCC privilegiato	Prededuzione	12.896,85	100%	12.896,85
Avv. privilegiato	Prededuzione	3.000,00	100%	3.000,00
1.totale prede		15.896,85		15.896,85
privilegiato	ipotecario	198.934,06	100%	198.934,06
privilegiato	imposte	86.900,51	61,57%	53.504,64
2.Totale privilegiato		285.834,57		252.438,7
Chirografario	Ader +ader Molise	7.104,12	30%	2.131,23
Chirografario	altri	33.527,78	30%	10.058,33
3.Tot chirografario		40.631,9		12.189,56
Tot.1+2+3		342.363,32		280.525,11

La modifica del passivo ha determinato una rimodulazione dell'orizzonte temporale del piano (fermo restando l'importo delle rate mensili) che si è ridotto per Tarsia Cristiano in 10 anni e 8 mesi, dilatandosi invece per Marra Claudia a 15 anni e 9 mesi.

Alla luce delle modifiche intervenute ritiene questo Giudice sussistere le condizioni per l'omologa del piano, senza necessità di ulteriore contraddittorio con i creditori (tra l'altro non previsto dalla normativa) che, comunque, già in sede di osservazioni avevano contestato l'insussistenza del requisito soggettivo per l'accesso alla procedura, ovvero l'assenza di colpa grave nell'indebitamento, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e la sua eccessiva durata, profili rimessi alla odierna valutazione del Giudicante.

Tanto premesso, si osserva.

Gli istanti, coniugi separati, hanno presentato ex art. 66 CCII un unico progetto di risoluzione della crisi avendo il sovraindebitamento un'origine parzialmente comune, in quanto solidalmente tenuti



al pagamento dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto di 2 immobili siti in [REDACTED] e di alcuni finanziamenti chirografari. Non vale ad escludere l'accesso alla procedura familiare l'assenza di convivenza, in quanto l'art. 66, comma 1, pone delle condizioni alternative, non cumulative ai fini della possibilità di instaurare una procedura familiare (*"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*).

Sempre in via preliminare va poi affermata la ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non pregiudicando l'accesso al piano la presenza nella massa passiva di Marra Claudia di debiti nei confronti dell'ADER connessi alla attività libero-professionale, svolta in passato, ma già cessata, dovendosi invece riservare a chi svolge, all'attualità, attività lucrativa la diversa procedura del concordato minore.

In tali termini si è espresso anche il Tribunale di Reggio Emilia, 13.2.2023 secondo cui *"Deve riconoscersi la qualifica di consumatore a chi svolga domanda che comprende anche debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali. Secondo la nuova nozione fornita dall'art. 2, lett e), CCII, può considerarsi consumatore la persona fisica che non agisca più quale imprenditore, pur avendo svolto tale attività nel passato, essendo la qualifica di consumatore attribuita al debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore"*.

Quanto al requisito soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Se appare indubbio che le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente all'estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per se stesse la negligente assunzione del debito, cionondimeno non può non evidenziarsi come l'esposizione debitoria degli istanti e, in particolare di Tarsia Cristiano, non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi.

I mutui ipotecari, il finanziamento Serenity ed il finanziamento con Compass spa sono stati assunti nell'arco temporale 2012-2016 allorchè la famiglia poteva contare su entrate sufficienti a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni contratte (cfr. dichiarativi fiscali in atti).

Eventi successivi, ovvero la conflittuale separazione dei coniugi, a partire dal 2017 e poi sfociata nel provvedimento presidenziale del dicembre 2019 (con i connessi e sopravvenuti maggiori costi per vitto, spese legali e di supporto [REDACTED] unitamente alla documentata contrazione del reddito di Marra Claudia (in concomitanza al passaggio, nel 2017, da un lavoro libero-professionale a lavoro dipendente) hanno inciso sulla capacità di fronteggiare con le sole risorse disponibili le obbligazioni contratte. Emerge, infatti, anche dalle dichiarazioni rese all'OCC, che Marra Claudia, successivamente alla riduzione del proprio reddito, a partire dall'anno 2017, non abbia più contribuito al pagamento delle rate del mutuo, cosicchè il solo reddito di Tarsia Cristiano, seppur



rimasto sostanzialmente invariato, diveniva insufficiente al pagamento di tutte le obbligazioni assunte, solidalmente o, comunque, con garanzia da parte dei coniugi.

E proprio la volontà di pagare le rate dei mutui ipotecari ha indotto Tarsia Cristiano alla contrazione, a partire dal 2018 e, quindi, successivamente all'insorgere della crisi tra i coniugi, di nuovi finanziamenti.

In definitiva, non possono trascurarsi le cause e le finalità sottese ai nuovi finanziamenti, determinate da fattori sopravvenuti (ovvero la separazione dei coniugi e la contrazione dei redditi di Marra Claudia) e dalla volontà di continuare a pagare i mutui ipotecari in precedenza contratti al fine di salvaguardare gli immobili acquistati (come dimostrato dal fatto che alcun ulteriore atto esecutivo ha seguito il pignoramento immobiliare del luglio 2019 posto in essere da BNL).

Per quanto concerne le osservazioni formulate in ordine alla eccessiva durata del piano, si osserva innanzitutto come il Codice della Crisi abbia sovvertito i termini della questione relativa alla previsione dell'art. 8, comma 4, l. n.3/12 non prevedendo più la moratoria dei debiti privilegiati e dovendosi, pertanto, ammettere il pagamento anche oltre il termine di un anno.

Inoltre, anche il Codice della Crisi non ha previsto un limite massimo di durata delle procedure preordinate al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie.

Ritiene questo Giudice che, benchè il piano del consumatore, diversamente dal concordato minore, determini un'imposizione giudiziale ai creditori non chiamati ad esprimere un voto, non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino maggiormente tutelati con un piano del consumatore che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5/7anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore o con un piano che preveda una durata minore e che poi si riveli, in concreto, non fattibile.

Ciò accade, ad esempio, quando il piano contempla il pagamento integrale del debito, come nel caso in esame, mentre il patrimonio aggredibile mediante esecuzione forzata potrebbe non essere in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore.

Precisamente, con riferimento alla posizione di BNL, gli istanti offrono il pagamento integrale del debito ipotecario residuo pari ad € 328.998,17 a fronte di un bene immobile da ultimo stimato in € 383.000,00, nell'orizzonte temporale di 7 anni e 3 mesi per Tarsia, e 10 anni per Marra).

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.

Il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla norma non coincide necessariamente con il valore di stima di mercato dell'immobile, ma coincide con il ricavo in concreto ottenibile “in caso di liquidazione” e, dunque, il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. In tale ipotesi, tenuto conto della possibilità di offerta



minima al 75% del prezzo base (€ 287.250,00) e dei costi in prededuzione che maturano nella procedura esecutiva, il creditore ipotecario, nel caso in esame, riceverebbe meno di quanto offerto dagli istanti.

L'alternativa liquidatoria, pertanto, non risulta maggiormente soddisfattiva delle ragioni del creditore ipotecario BNL, tenuto conto dei tempi delle procedure esecutive immobiliari (l'esecuzione nel caso che ci occupa non è ancora iniziata), dei costi e dell'incertezza di risultato, laddove con la ristrutturazione proposta si garantirebbe anche il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 30% che non pare possa assolutamente ritenersi esigua.

Quanto ai tempi del piano, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento volta a consentire, imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine.

La proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Quanto alle osservazioni presentate da Prexta spa e IBL Family, non può non evidenziarsi la condotta tenuta dai soggetti finanziatori nel momento in cui hanno erogato il denaro ai debitori, non risultando compiuta dai creditori quella verifica sulle condizioni del "debitore" onde evitare che la conclusione del contratto di credito potesse determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado di aggravarla.

I creditori non hanno valutato attentamente il "merito creditizio" dei debitori che si erano loro rivolti quando già il loro reddito era gravato da mutui e finanziamenti (il finanziamento concesso da Prexta alla sig.ra Marra risale al 2021, quello di IBL in favore del sig. Tarsia al 2019) con la conseguente esclusione dalla possibilità di presentare "osservazioni" al piano che gli stessi hanno presentato ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII (*"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*).

Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione. Lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, è una situazione conoscibile dagli istituti finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati pubblica CRIF avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziatori che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di



procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, dispone “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”.

Per tutte le suesposte valutazioni, anche in ordine all’inammissibilità delle osservazioni formulate da IBL Family spa e Prexta spa, il piano presentato può essere omologato

P.Q.M.

omologa il piano presentato da TARSIA CRISTIANO e MARRA CLAUDIA;

dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;

manda l’OCC per le comunicazioni ai creditori ai sensi dell’art. 70, comma 1 e 8, CCII;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del tribunale.

Napoli, 31.3.2023

Il Giudice

dr.ssa Loredana Ferrara

